

RILEVANZA GIURIDICA DEL MOBBING IN AMBITO FAMILIARE

RUOLO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE TRA PRASSI ED EVOLUZIONE NORMATIVA

di Luciano GUAGLIONE*

Sommario: 1. Origini del mobbing e sua espansione. 2. Mobbing coniugale. 3. Mobbing familiare. 4. Conseguenze del mobbing sulla salute. 4.1. Statistiche relative al mobbing in ambito lavorativo. 4.2. Statistiche relative al mobbing in ambito familiare. 5. Elementi costitutivi della fattispecie del mobbing secondo la giurisprudenza. 6. La tutela giuridica della vittima del mobbing. 7. Il ruolo della mediazione familiare. 7.1. Il passaggio obbligatorio informativo presso un centro di mediazione.

1. Origini del mobbing e sua espansione

Nell'affrontare il delicato e complesso tema del mobbing nel contesto delle relazioni coniugali e familiari è facile incorrere in una sorta di "sindrome della torre di Babele", in cui si parla della stessa cosa con linguaggi diversi ed in contesti differenziati, ingenerando così incomprensioni e difficoltà interpretative.

La difficoltà maggiore consiste nel fatto che lo specifico tema del mobbing familiare risulta essere ancora poco esplorato non tanto dalla dottrina quanto piuttosto dalla

giurisprudenza, con la conseguenza che le delicate questioni della identificazione del fenomeno, della sua dimostrazione in giudizio e degli strumenti di tutela devono necessariamente essere "presi in prestito" dal settore che ha visto nascere il mobbing e sul quale si sono sinora misurati e confrontati gli interpreti, vale a dire il diritto del lavoro e la tutela del lavoratore.

Il mobbing assume questa denominazione da espressioni anglosassoni che indicano l'azione di una folla, antagonista nei confronti di un singolo individuo. Il verbo "to mob" significa accerchiare, affollarsi attorno a qualcuno ed esprime il senso del circondare, dell'assediare una persona che ne risulta vessata e posta in condizioni di inferiorità. Il sostantivo "mob", a sua volta, indica la folla, con un connotato negativo di

* Consigliere della Corte di Appello di Bari, Sezione civile.

agglomerato ostile, pericoloso e sostanzialmente illecito.

Il concetto deriva dall'etologia; è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz (zoologo ed etologo austriaco), per descrivere gli attacchi compiuti da piccoli gruppi di animali contro un proprio simile, allo scopo di estrometterlo dal gruppo o dal nido. Successivamente, questo termine è stato introdotto nell'ambito della ricerca sull'aggressività tra i bambini in età scolare da Heinemann (nel 1972), che lo adottò da una traduzione in svedese del libro di Lorenz sull'aggressione. Questo portò parte dei ricercatori ad utilizzare il termine mobbing come un comune descrittore per la vittimizzazione tra i bambini nelle scuole, divenendo sinonimo di bullying.

Nel 1984 Leymann (psicologo svedese) e Gustavsson esposero in un libro le ripercussioni di chi subisce nel proprio ambiente di lavoro un comportamento ostile e prolungato da parte di colleghi o superiori; nell'opera dei due autori si fornisce per la prima volta una definizione del mobbing come strategia di persecuzione psicologica attuata in un ambiente di lavoro, ripetuta e prolungata nel tempo, per costringere la vittima in una posizione di debolezza e, nei casi più gravi, per costringerla alle dimissioni.

Dagli anni '80 agli anni '90, dalla Scandinavia fino all'Europa e oltreoceano, il mobbing ha trovato gran risonanza sia nell'ambito accademico che non, dove articoli e libri scientifici e divulgativi vennero scritti in molte lingue e dove conferenze e simposi discutevano e disseminavano consapevolezza sul problema.

La crescente attenzione data al mobbing può essere spiegata in parte dal recente cambiamento economico e sociale.

Per sopravvivere le organizzazioni devono affrontare continue pressioni che portano a *downsizing* (ridimensionamento aziendale) e ristrutturazioni per sostenere competitività in una crescente economia globale.

Incertezza, mobilità, rischio e opportunità sono concetti che descrivono la società odierna caratterizzata da un capitalismo flessibile e da un'economia della velocità.

Tale società, che vede le strutture produttive trasformarsi profondamente, per adattarsi alle necessità del mercato, conosce anche sul versante lavorativo cambiamenti non irrilevanti.

Questa adozione di filosofie e modelli gestionali flessibili e una maggiore diversificazione della forza lavoro, provocano mutamenti ad un ritmo talmente frenetico, che possono avere *effetti collaterali* sulla *salute psicofisica dei lavoratori* e sulla *qualità della loro vita lavorativa*, così come sul *benessere delle organizzazioni* stesse interessate da simili mutamenti (Sennet, 2000).

È indubbio che questo nuovo modello di azienda e lavoro flessibile sia pensato per apportare salute, benessere e prosperità tramite il potenziamento della competitività delle aziende e della capacità di inserimento e sviluppo professionale della forza lavoro, ma dove questi processi non vengono attuati con particolare cautela e attenzione al fattore umano (Maier, 2003), i suddetti fattori possono portare un clima nel quale *l'insicurezza diviene endemica*, creando un ambiente lavorativo nel quale si rafforzano le probabilità di *conflitti interpersonali e mobbing* (Einarsen, Hoel, Zapf e Cooper, 2003).

La maggior parte degli uomini e delle donne *sopportano questo abuso* non facendo niente *perché hanno paura per il loro posto di lavoro* e dei valori estrinseci ad esso legati.

Con famiglie da sostenere e mutui da pagare, mantenere il silenzio è spesso l'opzione scelta.

Mentre chi trova il coraggio di affrontare la questione è probabile che venga etichettato come portatore di problemi o di essere accusato di insubordinazione (Beasley e Rayner, 1997).

Preso a prestito dal mondo animale il fenomeno mobbing compie dunque un "salto di specie", costituendo qualificazione e descrizione di comportamenti umani.

Il fenomeno dunque non può limitarsi al solo contesto lavorativo, ma viene in considerazione in tutte le ipotesi in cui, all'interno di un gruppo, un individuo sia vittima di pressioni e molestie intenzionali e ripetute

nel tempo al fine ultimo di estrometterlo dal proprio contesto di appartenenza.

Il mobbing è una situazione posta in evidenza dalla realtà sociale, alla quale dottrina e giurisprudenza hanno cercato di dare una sistemazione concettuale, in mancanza di una precisa presa di posizione ad opera del legislatore.

Alcune particolari applicazioni del mobbing nei luoghi di lavoro si manifestano in ambito scolastico e, di recente (secondo taluni) anche in ambito sportivo (caso Sneijder).

Quanto al mobbing scolastico sono tanti gli insegnanti che subiscono atteggiamenti persecutori da parte di dirigenti della scuola. Tensioni esasperate, rimproveri ingiustificati, minacce, sabotaggi sono alcune delle strategie attuate nei confronti dei docenti da discriminare, ai quali possono essere tolte opportunità di crescita e affidati lavori degradanti. Danni psicologici e fisici colpiscono, nella maggior parte di casi, le vittime del mobbing, molte delle quali finiscono per abusare di alcool, sigarette e psicofarmaci.

Il fenomeno, nella scuola, appare sottovalutato, dal momento che risultano già carenti l'osservazione e lo studio delle malattie professionali, dello stress e delle attività usuranti in ambito scolastico. Perfino i casi più clamorosi di mobbing in ambito scolastico sono coperti dal ministero e dalle direzioni regionali e sono ignorati dalla stampa.

In una scuola nei pressi di Roma: nel pieno svolgimento di un collegio dei docenti il preside esce per un istante nel corridoio, dà un pugno in faccia ad un insegnante e rientra rapidamente, come se niente fosse, a presiedere la riunione. Non ci sono testimoni, ma il docente ha un occhio nero.

In un altro istituto: il dirigente scolastico apostrofa pubblicamente un professore con l'epiteto del terrorista. Denunciato, processato, condannato.

Un terzo caso: a conclusione di un collegio una preside fa le corna, *coram populo*, a meno di un palmo dalla faccia di un docente. Denunciata alla magistratura, è in attesa di processo.

Tre casi di mobbing nella scuola, denunciati dai Cobas nella provincia di Roma negli ultimi anni.

Clamorosi, impensabili in comunità educative, eppure drammaticamente sveltanti come punte di iceberg su un plafond di centinaia di meno vistosi ma quotidiani maltrattamenti subiti dai lavoratori della scuola.

Il mobbing a scuola è forma di "vessazione di branco" che spesso si confonde con il bullismo ovvero con una sorta di bullismo di gruppo organizzato ai danni di un compagno di classe.

Esiste anche in ambiente scolastico, benché più denunciato sui media che studiato e analizzato, una forma particolare di mobbing "dall'alto", ossia praticato da un insegnante a danno di uno o più allievi, attraverso: espressioni sistematicamente denigratorie e/o provvedimenti disciplinari persecutori, valutazioni o giudizi ingiustificatamente negativi. Fenomeno in aumento, anche se poco conosciuto e ancor meno studiato, il mobbing di studenti più o meno organizzati nei confronti di insegnanti ritenuti deboli e non in grado di mantenere la disciplina in classe, mobbing che tende a voler nascondere le proprie mancate responsabilità nei confronti dello studio, della disciplina e del rispetto delle regole.

Quanto al mobbing in ambito sportivo ci si riferisce alla nota vicenda di cronaca relativa alla (ri)negoziatura del contratto tra la società di calcio Inter ed il proprio calciatore Wesley Sneijder, da molti definito come il "caso calcistico" dell'anno, che tuttavia di calcistico ha ben poco. La vicenda, infatti, pare caratterizzarsi per la strategia messa in atto dalla dirigenza della società calcistica al fine di "forzare" il proprio giocatore ad accettare una modifica del proprio contratto di lavoro, con scadenza nel prossimo 2015.

Dobbiamo pensare ad una forzatura poiché le coincidenze della "scelta tecnica" paventata dall'allenatore stranamente coincidono con la volontà di "rinegoziare il contratto". E secondo il giuslavorista Francesco Rotondi la vicenda Sneijder-Inter integra «un caso di mobbing» poiché un contratto di lavoro - perché di questo si tratta - non può essere (ri)negoziato attraverso l'utilizzo di comportamenti finalizzati a forzare la volontà di una parte a favore dell'altra.

Sebbene alcuni studiosi del mobbing ristretto in ambito lavorativo, senza alcuna motivazione giustificativa, affermano l'inesistenza di un mobbing familiare e coniugale, tuttavia le ricerche ad oggi condotte ed ancora in itinere dimostrano che proprio in ambito domestico sia forte e presente l'operazione mobbizzante in molteplici forme e modalità.

2. Mobbing coniugale

Se il fenomeno in esame non è limitato al solo ambito lavorativo, ben si può parlare di mobbing, dunque, anche nel contesto delle relazioni familiari, dove sono purtroppo estremamente frequenti comportamenti finalizzati alla delegittimazione di uno dei coniugi ed alla estromissione di questo dai processi decisionali riguardanti la famiglia o la prole. In alcuni casi, si arriva a mettere in atto vere e proprie strategie persecutorie nei confronti dell'altro coniuge allo scopo di costringerlo a lasciare la casa coniugale o ad acconsentire ad una separazione consensuale pur di chiudere rapporti coniugali conflittuali dietro cui spesso si celano relazioni extraconiugali.

Queste ipotesi, definite "mobbing coniugale", non si riscontrano ovviamente in ogni caso di conflittualità coniugale; non tutti i casi di conflittualità personali, connaturali ad ogni coppia, possono essere qualificate come mobbing.

Perché si configuri il fenomeno in esame, infatti, è necessario che sussista un vero e proprio attacco, continuo e intenzionale, di uno dei coniugi nei confronti dell'altro. La condotta mobbizzante è una condotta persecutoria, intenzionale, ripetuta nel tempo, che si prefigge uno scopo preciso attraverso una strategia comportamentale non racchiudibile entro confini rigidi e predeterminati, ma che solitamente si traduce in insulti, provocazioni, rifiuto di collaborazione, imposizione della propria volontà.

Il mobbing coniugale tende a manipolare il comportamento del compagno o della compagna per indurlo a prendere determinate decisioni contrarie alla sua volontà o ad estrometterlo da ogni decisione riguardante

la vita familiare. Caratteristiche essenziali sono la chiusura della comunicazione, le critiche, l'assoluta indifferenza nei confronti dei bisogni e del malessere dell'altro.

I comportamenti tipici del mobbing coniugale possono essere sinteticamente individuati nei seguenti: esternazione reiterata di giudizi offensivi dentro e fuori il nucleo familiare; aperti atteggiamenti di critica e disistima; provocazioni; rifiuto di collaborazione; pressioni a lasciare la casa coniugale.

La reazione del coniuge - vittima è spesso un distacco emozionale, una perdita della propria autostima e della propria fiducia, fino alla presa d'atto dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza.

Ma non solo questo, perché il mobbing può essere la causa di diverse patologie, in quanto arreca un *grave stress* al mobbizzato.

3. Mobbing familiare

Accanto al mobbing coniugale, si distingue un mobbing familiare (che spesso rappresenta la logica evoluzione del mobbing coniugale, quando questo è causa di separazione o divorzio), che si attua all'interno della coppia genitoriale.

Il mobbing familiare si esplica nel tentativo di emarginare l'altro coniuge dalle decisioni tipiche dei genitori, mediante minacce, vere e proprie campagne di denigrazione e di legittimazione del ruolo genitoriale, sabotaggi delle frequentazioni con il figlio.

Con l'applicazione della nuova legge sull'affido condiviso, si auspica un arginamento del fenomeno quanto meno in relazione alle ridotte concrete occasioni di esercitare pressioni e ricatti sull'altro genitore.

L'istituto dell'affido monogenitoriale, invece, contribuisce a rendere il fenomeno del mobbing di maggiore gravità ed evidenza. Questo tipo di affidamento dei figli attribuisce, infatti, al genitore affidatario l'esercizio della potestà genitoriale sui minori, pur riservando ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse. Questo significa che, in pratica, il coniuge affida-

tario adotta qualsiasi decisione riguardante i minori in disaccordo e spesso anche all'insaputa dell'altro genitore.

È sconcertante la facilità con cui il genitore affidatario può "mobbizzare" l'altro, il quale risulta praticamente sprovvisto di tutela visto che l'unico strumento di cui dispone è il ricorso al Giudice Tutelare, con tempi di attesa smisurati e nessuna possibilità di intervento concreto.

Senza considerare che i comportamenti posti in atto dal genitore mobbizzante sono spesso subdoli, striscianti, continui ma apparentemente innocui, idonei a minare il ruolo genitoriale nel suo fondamento, ossia nel rapporto con il figlio.

Una delle manifestazioni più frequenti del mobbing familiare è infatti l'attuazione di una vera e propria campagna denigratoria contro l'altro genitore, non solo davanti ad amici e parenti ma anche e soprattutto nei confronti del proprio figlio. A tale denigrazione si accompagna spesso il sabotaggio degli incontri tra genitore e figlio, o anche semplicemente la predisposizione di condizioni e situazioni tali da rendere gli incontri "controllabili" dal genitore affidatario (per la presenza di soggetti terzi, quali parenti, insegnanti, medici) o comunque tali da ostacolare una diretta e profonda comunicazione figlio - genitore non affidatario.

Nella pratica, sono frequenti i casi in cui il genitore affidatario fa in modo che le visite concordate o disposte dal giudice si attuino con modalità tali da ostacolare il rapporto con il minore; ad esempio, la "visita" coincide con impegni extrascolastici come la piscina, il corso di inglese o di danza, in modo che il genitore non affidatario diventa semplicemente l'autista del figlio senza poter trascorrere realmente del tempo con lui e, soprattutto, senza poter decidere dove e come impiegare il tempo a sua disposizione. In tal modo, il genitore affidatario riesce ad imporre la propria volontà anche nei pochi casi in cui il genitore non affidatario potrebbe decidere autonomamente il modo in cui trascorrere con il proprio figlio il tempo che gli spetta.

Altre volte, spesso ma non necessariamente insinuando il sospetto di molestie, il

genitore affidatario si appiglia all'interesse del minore per controllare il rapporto con l'altro genitore, imponendo limiti e cautele al diritto di visita. E tutto questo senza porsi in contrasto con alcuna norma di legge, in quanto il genitore affidatario non fa altro che esercitare i propri diritti anche se a discapito dei diritti dell'altro, il quale non può lamentare alcun comportamento anti-giuridico.

Neppure nei casi più gravi, quali ad esempio la sottrazione di minore o il sabotaggio delle visite, il genitore mobbizzato può dirsi tutelato, per le difficoltà del sistema giudiziario ad intervenire in tempi brevi ed in contesti delicati quali quelli delle relazioni familiari.

Nei casi estremi, possono aversi due esiti: la sindrome di alienazione genitoriale (cd. P.A.S.), vale a dire la piena adesione e partecipazione del figlio alla campagna denigratoria contro il genitore non affidatario, ovvero la spontanea estromissione di quest'ultimo dalla vita del proprio figlio (analogamente a quanto avviene in ambito lavorativo con le dimissioni volontarie del lavoratore vittima di mobbing). Il "terrore psicologico" attuato dal genitore affidatario sortisce il suo effetto e raggiunge lo scopo: la vittima rinuncia "spontaneamente" ad esercitare il proprio ruolo perché non riesce più a far fronte agli ostacoli, non ha più la forza e la voglia di combattere, rinunciare e dichiararsi sconfitto causa meno dolore che continuare una battaglia infinita.

4. Conseguenze del mobbing sulla salute

Il mobbing non è una malattia ma può esserne la causa.

Il disturbo psichiatrico più frequentemente associato ad esso è il disturbo dell'adattamento, che si compone di una variegata sintomatologia ansioso-depressiva in relazione all'evento stressogeno.

Altre conseguenze del mobbing possono essere l'insorgere di disturbi psicosomatici come insonnia, cefalea, annebbiamenti della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite, dermatosi.

Le conseguenze maggiori sono disturbi

della socialità, quindi, nevrosi, depressione, isolamento sociale e suicidio, in un numero non trascurabile di casi.

Se gli stimoli stressanti che inducono patologia persistono e si intensificano possono degenerare in sindromi più gravi come malattie autoimmuni (colite ulcerosa, artrite reumatoide, diabete, ecc.) o neoplastiche (trasformazione cancerogena dei tessuti).

Nelle questioni di lavoro, si è in possesso di alcune stime, al contrario nelle questioni di diritto di famiglia non si hanno ancora dati ufficiali, non essendo stato ancora individuato il fenomeno.

4.1. Statistiche relative al mobbing in ambito lavorativo

In Italia il numero di vittime del mobbing è stimato intorno a 1 milione e 200 mila, che salgono a 5 milioni se si considerano anche le famiglie.

In Svezia e Germania circa mezzo milione di persone hanno dovuto ricorrere al prepensionamento o a cliniche psichiatriche a causa del mobbing.

Negli ultimi dieci anni i casi di mobbing denunciati hanno avuto un incremento esponenziale. Il mobbing ha un forte costo sociale stimato il 190% superiore al salario annuo lordo di un dipendente non mobbizzato.

Il mobbing è più comune in Finlandia che negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Secondo le statistiche dell'UE, i paesi che seguono la Finlandia sono i Paesi Bassi, l'Irlanda, il Belgio e la Francia.

In Svezia si stima che il mobbing sia causa del 20% dei suicidi.

4.2. Statistiche relative al mobbing in ambito familiare

Le risultanze della prima ricerca realizzata dall'Ufficio Ricerche Statistiche dell'Istituto Studi Giuridici Superiori in seguito al monitoraggio del fenomeno in Italia (campione di 200 casi nel periodo 1996-2003), ha fornito una prima visione della portata statistica da confermare.

Di seguito si rappresentano schematicamente i dati emersi dalla ricerca:

VITTIME IN RELAZIONE AL SESSO DI MOBBING CONIUGALE

Campione	Uomini	Donne
200	80	120

VITTIME IN RELAZIONE AL SESSO DI MOBBING PARENTALE

Campione	Uomini	Donne
200	110	90

Da quanto emerge risulta interessante rilevare che nel caso di mobbing coniugale il fenomeno colpisce più le donne che gli uomini. Dato significativo quanto previsto.

Nel mentre, nel caso di mobbing parentale (incompatibilità ambientale) è emerso

che gli uomini sono le vittime più frequenti dei suoceri e germani della consorte, che sembrano allearsi duramente in talune circostanze.

In relazione alla durata del mobbing i dati emersi sono di seguito riassunti:

DURATA DELLE AZIONI MOBBIZZANTI (più lunghe)

Campione	Uomini	Donne
200	145	55

5. Elementi costitutivi della fattispecie del mobbing secondo la giurisprudenza

La Cassazione di recente ha dato risananza al fenomeno in alcune sentenze, individuando e definendo il problema in una ottica relativa al diritto del lavoro.

La Suprema Corte (Sez. lav., 11 novembre 2008, n. 22858) ha enucleato i tratti peculiari in presenza dei quali la condotta del datore di lavoro può essere definita mobbizzante. In particolar modo si evidenzia la necessaria presenza di tre fattori: la protrazione nel tempo della condotta vessatoria attraverso una pluralità di atti; la volontà che la sorregge (diretta alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente); la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.

Nella stessa ottica definitoria degli elementi costitutivi la fattispecie, può essere utile riferimento la sentenza del T.A.R. Campania (Napoli Sez. II n. 2036 del 20 aprile 2009) - nella prospettiva di mutuare elementi dal diritto del lavoro - che afferma come: *"il mobbing presuppone dunque i seguenti elementi: a) la pluralità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio (illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente e durevolmente dirette contro il dipendente; b) l'evento dannoso; c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno; d) la prova dell'elemento soggettivo"*.

Si è cominciato a parlare di "mobbing familiare", consentendone così l'asilo nel diritto di famiglia, in una sentenza della Corte di Appello di Torino (sent. 21 febbraio 2000), che ritenendolo, in motivazione, causa giustificante della addebitabilità, ha individuato determinati comportamenti lesivi della dignità del coniuge e, quindi, in

contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio.

Sentenza quest'ultima fondamentale nella disciplina del mobbing familiare perché per la prima volta, nella giurisprudenza italiana, il fenomeno mobbing viene sdoganato dalla disciplina del diritto del lavoro per essere utilizzato nel delicatissimo ambito familiare quale elemento di addebitabilità della separazione.

Come è noto, la pronuncia di addebitabilità della separazione può essere richiesta solo quando il comportamento di uno dei coniugi contrasta vistosamente con i doveri nascenti dal matrimonio, principalmente gli artt. 143 e 145 c.c..

La Corte di Appello di Torino ha infatti riconosciuto che ripetuti ed intenzionali comportamenti offensivi, denigratori e degradanti, soprattutto se posti in essere in pubblico, ben possono costituire causa di addebito della separazione.

I giudici torinesi hanno testualmente affermato che *"i comportamenti dello S. (il marito) erano irrispettosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia di origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa"* e che *"il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell'essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì*

la T. (la moglie) nell'autostima, nell'identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita".

La Corte di Appello di Torino parlava espressamente di mobbing, prendendo in considerazione "il rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell'ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni - fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing - con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene".

La Corte territoriale ha ritenuto che tali comportamenti sono "violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall'art. 3 Cost. che trova, nell'art. 29 Cost., la sua conferma e specificazione" e conclude nel senso che al marito "deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà".

Gli elementi costitutivi del mobbing sono stati indicati dal Tribunale di Milano con sentenza del 22 agosto 2002 e precisamente: l'aggressione o persecuzione di carattere psicologico; la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo; il suo andamento progressivo; le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore mobbizzato. Pertanto una serie ripetuta e coerente di atti e comportamenti materiali che trovano una ratio giustificatrice nell'intento di isolare, di emarginare e fors'anche di espellere la vittima dall'ambiente di lavoro.

Ancora, più recentemente, il Tribunale di Napoli (27 settembre 2007) ha affermato come: "la continua denigrazione di un coniuge da parte dell'altro, integrando il cd. mobbing, può comportare l'addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi" dove, però, il responsabile degli abusi era la moglie!

Quanto allo stato della legislazione va detto che il mobbing in Italia non ha trovato

organica ed autonoma disciplina. Da diversi anni vengono presentati disegni di legge, ma nessuno di questi è stato approvato in legge.

In Germania sono diffusi sul territorio centri di d'ascolto a cui rivolgersi in caso molestie morali nelle aziende di maggiori dimensioni (come la Volkswagen). Sempre in Germania è previsto il prepensionamento a carico dell'azienda per i dipendenti riconosciuti vittime di mobbing.

In Svezia c'è la prima e più avanzata legislazione che prevede un reato di mobbing.

La Svezia ha in generale un'attenzione ai diritti umani che ha favorito il dibattito sulle molestie morali.

Gli Stati Uniti hanno una delle prime e più severe leggi sulle molestie sessuali sul posto di lavoro, ma poca attenzione per questa materia.

In ogni caso il concetto di molestie e di discriminazioni è largamente mutuato dalla disciplina di derivazione comunitaria. Al riguardo si segnala la nozione comunitaria di discriminazione, recepita dal nostro ordinamento nei decreti legislativi 215/2003 e 216/2003, per cui "le molestie sono da considerarsi una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostili, degradante, umiliante od offensivo".

Tuttavia, il concetto di discriminazione qui tipizzato ha ad oggetto condotte inerenti le discriminazioni per motivi di razza, etnici, religione, convinzioni personali, l'handicap, l'età, il sesso, le tendenze sessuali, la lingua, il credo politico, il credo religioso, l'appartenenza sindacale, la partecipazione ad attività sindacali, la sieropositività.

Trattasi di motivi di discriminazione classici, che ben potrebbero non sussistere nei casi di discriminazione e vessazione da mobbing da lavoro, familiare, scolastico o da relazioni sociali.

Di qui l'evidente necessità di un'integrazione della normativa nazionale, al fine di colmare le lacune citate.

6. La tutela giuridica della vittima di mobbing

A questo punto occorre interrogarsi sugli strumenti giuridici di cui dispone la vittima di mobbing per un'efficace tutela a fronte delle condotte offensive.

In Italia - come già evidenziato - non esiste una legge in materia di mobbing e quindi il mobbing non è configurato come specifico reato a sé stante.

Allo stato le condotte di mobbing possono rientrare in altre ipotesi di reato nei casi in cui siano integrati fatti di violenza privata (art. 610 cod. pen.), lesioni personali (art. 582 cod. pen), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), molestie (art. 660 cod. pen.), molestie sessuali o violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.), ingiuria o diffamazione (artt. 594 e 595 cod. pen.).

Ed infatti la giurisprudenza ha sovente affermato la **responsabilità penale** del soggetto agente sotto diversi profili in ambito lavorativo. La stessa tutela può essere apprestata rispetto al mobbing familiare.

La mancanza di un'apposita legge a tutela del soggetto mobbizzato ha dato origine a un dibattito tra coloro che ritengono indispensabile disciplinare normativamente il fenomeno del mobbing (magari configurandolo come autonoma ipotesi delittuosa: reato contro la persona) e coloro che invece sono contrari.

Il Legislatore italiano ha recentemente introdotto (con la legge 23 aprile 2009 n. 38) l'art. 612 bis del codice penale ("*Atti persecutori*"), secondo il quale "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*". (E' frequente che vittime di appostamenti e pedinamenti mutino il percorso

che le conduce a scuola, a casa od al lavoro. O che non rispondano più al telefono e chiedano agli enti gestori il distacco degli apparecchi e l'eliminazione del loro nominativo dagli elenchi o ancora si facciano accompagnare da terze persone per la paura di rimanere da sole con chi le molesta o le intimidisce).

Si è voluto in questo modo contrastare il fenomeno del cosiddetto "*stalking*" (dall'inglese *to stalk* = molestare, perseguitare). Gli atti persecutori consistono, in definitiva, in atti di minaccia e di molestia idonei (tipico illecito di struttura abituale) a provocare un effetto pregiudizievole per la libertà morale del soggetto passivo. Il legislatore ha attribuito al delitto di atti persecutori natura di illecito lesivo del bene giuridico costituito dalla libertà morale.

Gli atti persecutori, considerati nella loro natura sostanziale di comportamenti vessatori che conducono ad una mortificazione delle condizioni soggettive della vittima, incidono per definizione sulla sua autonomia di determinare le modalità del proprio comportamento e turbano quegli aspetti complementari ma indispensabili, di quiete e di tranquillità, sui quali una siffatta autonomia necessariamente si fonda.

L'introduzione del reato di atti persecutori è parte di una iniziativa mirata ad uno scopo per larga parte diverso. Il decreto legge succitato, infatti, si prefissava di disporre misure di contrasto alla violenza sessuale e di protezione della donna, quale soggetto debole tipicamente vittima di intemperanze e di aggressioni maschili.

Il provvedimento contenente la normativa sugli atti persecutori nasce, dunque, in un contesto ben preciso e, potremmo dire, unidirezionale, in base alla constatazione, non soltanto empirica per cui il soggetto da proteggere è quasi sempre femminile. Ciò non toglie, naturalmente, che disposizioni quale quella in oggetto possano avere un ambito di applicazione generalizzato, in quanto il terreno nel quale esse sono maturate ha fornito in pratica l'occasione per una operazione urgente, ma non anche una delimitazione a senso unico di tale ambito.

Una delle differenze tra il mobbing e lo

stalking è che in quest'ultimo l'aggressore pone in essere la condotta persecutoria nell'ambito della vita privata della vittima, mentre nel mobbing l'aggressore si muove all'interno dell'ambiente di lavoro. Tuttavia, gli effetti negativi del mobbing non sono legati soltanto alla sfera economica e professionale (ad esempio, l'autoeliminazione della vittima che molto spesso si trova costretta a dimettersi), ma finiscono inevitabilmente col ripercuotersi nella vita sociale, personale, familiare del lavoratore vittima di mobbing (svilimento della personalità e della dignità umana che può provocare disturbi psicofisici, perdita di fiducia e di autostima, stato d'ansia, ecc.). Ecco perché quello dello stalking è un fenomeno per certi versi simile a quello del mobbing, soprattutto per quanto riguarda gli effetti negativi sulla persona, persona che lo Stato ha il dovere di tutelare in qualsiasi ambito della vita.

Si possono verificare episodi di stalking anche in ambito lavorativo in senso lato e non si tratta necessariamente di episodi posti in essere dal datore o dal superiore. Si pensi al caso di quel dipendente che, volendosi vendicare del datore di lavoro ritenuto arrogante e autoritario, lo attacca sulla sfera privata con telefonate continue nel cuore della notte, messaggi sms intimidatori, minacce, ingiurie, ecc.. Viceversa, si pensi al caso del datore di lavoro che non accetta il rifiuto di *avances* da parte di una dipendente e pone in essere nei confronti di questa una serie di atti riconducibili allo stalking. In queste ipotesi, si parla di stalking cosiddetto "occupazionale" traendo origine gli atti persecutori dall'ambiente di lavoro. Le affinità tra i due fenomeni (soprattutto in relazione al mobbing familiare) e la nuova norma contro lo stalking, sembrano offrire spunti interessanti in merito alla necessità o meno di apposite norme anche contro il mobbing. Il dibattito continua.

Sul piano civilistico si indaga sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno nonché sui criteri di quantificazione dello stesso.

La Costituzione italiana (artt. 2-3-4-32-

35-36-41-42) tutela la persona in tutte le sue fasi esistenziali, da quella di cittadino a quella di lavoratore. Inoltre, sul datore di lavoro grava l'obbligo contrattuale, derivante dall'art. 2087 cod. civ., di tutelare la salute e la personalità morale del dipendente.

Anche per l'aspetto risarcitorio occorre prendere le mosse dalla tutela del lavoratore e dai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diritti fondamentali della persona; una volta riconosciuto il fenomeno ed individuata la tipologia di danno risarcibile, è agevole per l'interprete applicare anche al contesto familiare i valori ed i principi costituzionali che hanno rappresentato i criteri guida nell'ambito della tutela del lavoratore.

La vittima di mobbing può subire un danno patrimoniale (nel duplice aspetto del danno emergente e del lucro cessante) e/o non patrimoniale. In quest'ultimo caso, è noto che l'art. 2059 c.c. limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi determinati dalla legge e che parte della dottrina interpreta tale disposizione non nel senso di limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale al solo danno morale da reato, ma nel senso di ritenere risarcibile ogni lesione delle garanzie fondamentali dell'individuo consacrate dalla Costituzione (lettura costituzionalmente orientata operata dalle Sezioni Unite).

Nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, occorre poi meglio specificare ed individuare i concetti di danno biologico, morale ed esistenziale.

Il danno biologico è una creazione della giurisprudenza che, per molto tempo, ha rappresentato una sorta di ampio "contenitore" in cui si facevano confluire tutte le lesioni a diritti fondamentali della persona non diversamente qualificabili. Nato come lesione dell'integrità psicofisica della persona, indipendentemente dalla capacità di produrre ricchezza, riconducibile all'art. 2043 c.c. (Corte Costituzionale, sent. n. 184/86), i confini del danno biologico sono stati via via allargati al fine di ricomprendere al suo interno ogni lesione delle attività, delle situazioni e dei rapporti in cui si

esplica la personalità umana. Tale esigenza e tendenza espansiva della categoria del danno biologico era resa possibile dalla assenza di una definizione normativa che ne stabilisse in maniera rigida e predeterminata i confini; l'intervento del legislatore ha costretto l'interprete a prendere atto della chiara delimitazione del danno biologico ed a ricercare in un'altra direzione la tutela degli aspetti estranei a siffatta delimitazione.

Il d.lgs. 38/2000 (in ambito di tutela INAIL) e la l. 57/01 (in tema di circolazione dei veicoli) hanno infatti circoscritto il danno biologico alle sole lesioni all'integrità psico fisica che siano suscettibili di valutazione medico legale della persona, escludendo pertanto dalla sfera di operatività dello stesso tutte le lesioni non supportate da un quadro clinico-nosografico.

L'intervento del legislatore ha dunque portato dottrina e giurisprudenza ad elaborare e ad ampliare la categoria del cd. danno esistenziale, destinato a comprendere tutte le manifestazioni lesive che in passato venivano qualificate come danno biologico. È danno esistenziale quello che colpisce la qualità della vita del soggetto, a prescindere dalla specifica tutela del diritto alla salute, che rientra più specificamente nell'area del danno biologico.

Pertanto, qualora la condotta di mobbing avrà prodotto una lesione all'integrità psico fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale (ad esempio, come di frequente accade, un grave e patologico stato depressivo), il danno da prendere in considerazione sarà quello biologico; ma se la condotta lesiva avrà colpito anche diritti costituzionalmente protetti, quale ad esempio la dignità, il danno sarà anche, o esclusivamente, esistenziale.

La vittima, pertanto, non è costretta a dimostrare di aver riportato una sindrome patologica, essendo sufficiente dimostrare la ricorrenza di una condotta illecita lesiva dei suoi diritti fondamentali ed inviolabili.

Il danno risarcibile potrà pertanto essere patrimoniale, biologico, esistenziale e ovviamente anche morale, soprattutto nell'ipotesi in cui nella condotta mobbiz-

zante siano rinvenibili comportamenti penalmente rilevanti.

Ovviamente l'aspetto più delicato è quello dei criteri liquidatori alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con le note sentenze di San Martino del novembre 2008, che hanno attribuito valenza unitaria alla categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in contrapposizione a quello patrimoniale ex art. 2043 c.c..

Particolarmente delicato sarà procedere alla liquidazione del danno alla vittima di condotte mobbizzanti laddove non vi sia un danno biologico, non potendo soccorrere in tal caso le tabelle elaborate dagli uffici giudiziari ed in assenza di criteri legali cui ancorare la liquidazione equitativa.

7. Il ruolo della mediazione familiare

Il mobbing genitoriale, allo stesso modo e forse ancora più di quello attuato nel contesto lavorativo, rappresenta un grave problema sociale che può e deve essere affrontato con gli opportuni strumenti.

La legge in tema di affidamento condiviso sembra poter dare un notevole aiuto se non all'eliminazione quanto meno all'arginamento del fenomeno, sia favorendo l'accordo tra genitori sia, nei casi di maggiore conflittualità, limitando il notevole potere del genitore "forte" privandolo in gran parte delle concrete occasioni che gli permettono di attuare il comportamento lesivo.

La separazione è sicuramente un evento stressante, che può slatentizzare aspetti psicopatologici in soggetti, ritenuti in precedenza normali, che erano tenuti in fase di compenso dalla relazione coniugale e dal rapporto genitore-figlio. La reazione del coniuge - vittima è spesso un distacco emozionale, una perdita della propria autostima e della propria fiducia, fino alla presa d'atto dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza. Sono situazioni, che spingono gli ex coniugi a rivendicazioni infinite nel vano tentativo di vedersi riconosciuti i torti inflitti dall'altro.

Questa è la situazione, o meglio il dramma per i figli.

Lo strumento della repressione penale non costituisce un mezzo sufficiente ad impedire eccessi ed a riportare ad un comportamento ordinato l'autore di condotte persecutorie. Ad un siffatto strumento vanno affiancate percorsi, terapie e forme di vigilanza che incidano sull'individuo al fine di fargli recuperare un equilibrio psichico quasi sempre compromesso.

In tale contesto, nel quale si verifica sovente un vero e proprio corto circuito nella comunicazione tra i coniugi ed aumenta il rischio di condotte mobbizzanti, anche la mediazione familiare può certamente essere di notevole ausilio nel contenimento del fenomeno, agendo sul piano della prevenzione più che della repressione; le statistiche dimostrano che nella maggioranza dei casi risolti con la mediazione non si è giunti al punto di porre in essere vere e proprie strategie persecutorie qualificabili come mobbing e, quando queste si sono verificate, le conseguenze sono state comunque contenute.

La mediazione familiare non mira alla soluzione di conflitti, e tantomeno ad una conciliazione, ma tende a ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto, ovvero a favorire una tregua tra i coniugi, una ripresa del dialogo tra loro.

Se il linguaggio del giudice è quello di chi deve decidere, quando il conflitto non ha altri sbocchi, il ruolo del mediatore è invece quello di occupare uno spazio diverso, di far riemergere le emozioni reciproche che consentano ai litiganti di riconoscersi come persone e di riappropriarsi della capacità di gestire autonomamente il conflitto. La mediazione è un percorso (attraverso vari incontri: 10-12) in cui un terzo imparziale (o più spesso una coppia di mediatori) aiuta i coniugi, su loro sollecitazione, ad elaborare in prima persona gli accordi che meglio rispondano ai bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo agli interessi dei figli.

L'elemento qualificante di ogni tipo di mediazione è proprio lo specifico ruolo attribuito alle emozioni, al conseguimento della pacificazione per effetto dello scocca-

re di una scintilla empatica che avvicina i contendenti.

Al rigore metodologico deve sapersi coniugare l'arte del "sentire".

Il mediatore non risolve il problema, non riporta giustizia, non è il *deus ex machina*: le ragioni bisogna trovarle dentro se stessi; al limite il mediatore farà da ostetrico, da *maieutikòs*.

Troppo poco spazio ha trovato finora l'istituto, peraltro circondato da un clima di sfiducia, o quanto meno di diffidenza, serbato dagli operatori giuridici e, più in generale, dalla opinione pubblica nei confronti della figura del mediatore familiare.

L'art. 155-sexies c.c. (inserito dall'art. 1 l. 08.02.2006, n. 54, con decorrenza dal 16.03.2006) relega la mediazione ad un ruolo marginale, prevedendo che "*Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*".

7.1. Il passaggio obbligatorio informativo presso un centro di mediazione

L'articolo 8 del d.d.l. 957 dell'8.07.2008 (Valentino PDL e altri), riprodotto nel d.d.l. n. 2454 del 16.11.2010 (Poretti PD e altri), in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato, restituisce alla mediazione familiare un ruolo di primario rilievo al fine di favorire una nuova cultura di gestione del conflitto familiare.

Prevede un passaggio obbligatorio presso un centro di mediazione a fini di informazione sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione prima di qualsiasi contatto con la via giudiziale.

Non comprendo la critica rivolta dall'AlAF e dall'AlMMF, secondo cui "*è evidente il tentativo di rendere obbligatorio l'intero percorso della mediazione familiare, nonostante sia ben noto che tutti i mediatori italiani, nonché gli psicologi, siano*

assolutamente contrari alla sua imposizione obbligatoria”.

A me pare chiara, invece, che l'obbligatorietà è limitata al cd. passaggio informativo, che lascia impregiudicata la successiva scelta, libera e consapevole, delle parti di sottoporsi alla mediazione vera e propria.

In caso di mancato accordo, per adire il Tribunale è necessario presentare la certificazione del passaggio presso il centro o concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

Perplessità:

a) non si parla chiaramente di condizione di procedibilità della domanda (v. d.d.l. 2209), ma tanto pare desumersi implicitamente;

b) la concorde dichiarazione può nascondere un passaggio meramente simulato presso il centro di mediazione (nel d.d.l. 2209 e nel d.d.l. 2503 si richiede solo il verbale di mancato accordo o l'attestazione del centro);

c) il successo della mediazione familiare dipende anche dalla rapida definizione, a livello normativo, della figura del mediatore professionale.

La mancanza di una disciplina strutturata comporta il rischio che la mediazione familiare possa diffondersi nel nostro Paese

in maniera improvvisata e non sostenuta da regole precise e universalmente riconosciute.

Al riguardo occorre che il Parlamento si faccia carico di approvare taluno dei disegni di legge che sono stati presentati (v. d.d.l. 2503/2009 e d.d.l. 2203/2010) proprio al fine di colmare un vuoto normativo, anche alla luce delle numerose sollecitazioni contenute in vari atti a livello comunitario ed europeo.

L'auspicio è quello che (accanto agli strumenti repressivi ed alle misure risarcitorie) il ricorso alla mediazione familiare, adeguatamente implementato, possa contribuire in maniera determinante a prevenire o, quanto meno ad attenuare gli effetti indesiderabili di questa triste piaga (il mobbing in ambito familiare), che subdolamente si insinua tra le mura domestiche e sovente affligge in modo silenzioso la vittima delle condotte mobbizzanti.

* Dalla relazione al I Congresso Nazionale A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiari Italiani) sul tema: "mobbing familiare e mediazione: prevenzione e cicatrici nella frattura familiare" tenutosi a Bari il 14 dicembre 2012.

Abstract

Il tema del mobbing in ambito familiare appare ancora poco esplorato dalla giurisprudenza con la conseguenza che, la mancata identificazione del fenomeno e della sua dimostrazione in giudizio, non consentono apprezzabili margini di tutela che potrebbe essere garantita, secondo l'autore, attraverso il ricorso alla mediazione familiare, quale mezzo per ridurre gli effetti di un grave conflitto.

The theme of mobbing in family still appears little explored by jurisprudence with the result that, failing to identify the phenomenon and its demonstration in court, do not allow any appreciable margins of protection which could be guaranteed, according to the author, through the use of family mediation as a means to reduce the effects of a serious conflict.